

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PANETTI-PITAGORA

codice scuola: BAIS06600E- mail: BAIS06600E@ISTRUZIONE.IT

Istituto Tecnico Tecnologico “Panetti” Tel. 080/5425412-Fax 080/5426432

Istituto Tecnico Tecnologico “Pitagora” Tel. 080/5240095 – Fax 080/523523



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene emanato in esecuzione del disposto di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore (denominato "Statuto delle studentesse e degli studenti"), modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.238.
2. Il regolamento individua i comportamenti che configurano violazioni disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del predetto D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche, prevedendo altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.
3. Il presente Regolamento è a disposizione di quanti, genitori e studenti, ne facciano richiesta. Nei primi giorni dell'anno scolastico ne viene data lettura agli studenti da parte dei Docenti, inoltre, per garantirne la diffusione e la sua conoscenza viene pubblicato in rete sul sito dell'Istituto.

Art. 2- Finalità dei provvedimenti disciplinari

1. La scuola rappresenta una comunità educativa di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla formazione degli alunni come persone e allo sviluppo della loro personalità, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza del proprio agire, nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità personale.
2. I provvedimenti disciplinari del presente regolamento hanno una precipua finalità educativa in quanto, da un lato mirano al rafforzamento del senso di responsabilità personale degli allievi, dall'altro al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono, comunque, essere finalizzati al recupero degli studenti manchevoli, anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica stessa.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. Il procedimento disciplinare è volto all'accertamento o meno della violazione commessa dallo o dagli studenti.

Art. 3- Doveri dello studente

E' dovere di ogni alunno dell'Istituto:

1. **Rispettare il Regolamento d'Istituto e ogni altra normativa in vigore;**
2. Non effettuare assenze, ritardi o uscite anticipate finalizzate ad eludere ore di lezione, verifiche orali e scritte e prove pratiche in laboratorio;
3. Fare giustificare dall'esercente la potestà o dal tutore, se minore, o se maggiorenne giustificare personalmente, (fermo restando che si richiede la presenza di un genitore, o di chi ne fa le veci, ogni cinque assenze), l'assenza, il ritardo o l'uscita anticipata in modo motivato: è facoltà del Dirigente scolastico o di un suo delegato accertare la veridicità della giustificazione;
4. Non disturbare inopportuno il regolare svolgimento delle lezioni e le attività didattiche proposte da Docente;
5. Non leggere materiali non scolastici, né utilizzare apparecchi elettronici di qualsiasi natura (cellulari, cuffie ecc.) durante lo svolgimento delle lezioni;
6. Non recare disturbo ai propri compagni di classe durante lo svolgimento delle lezioni, impedendo loro l'esercizio del diritto allo studio;
7. Svolgere ogni verifica scritta o orale in classe in maniera leale e corretta, senza ausili di alcun genere: in particolare è vietata, se non consentita dal Docente, la consultazione di sussidi didattici o altro;
8. Non sottrarsi alle prove di verifica intermedie e finali, mirate alle valutazioni del livello di preparazione raggiunto;
9. Svolgere ogni compito assegnato a casa e in classe, secondo le modalità stabilite dal Docente di riferimento;
10. Portare con sé tutto il materiale didattico necessario richiesto, incluso il libretto personale;
11. Tenere un comportamento corretto con il personale Docente e non docente, oltre che con i compagni di classe e con quelli dell'istituto, sia all'interno dell'edificio scolastico che al di fuori, durante le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, gli stages, le partecipazioni a conferenze o prove didattiche o altro, eventualmente svolti in ambienti diversi dall'edificio scolastico;
12. Rispettare le opinioni altrui e instaurare con docenti ed alunni dell'Istituto un comportamento ispirato alla civile, corretta e pacifica convivenza, nel rispetto dei reciproci ruoli;
13. Usare gli strumenti didattici in classe, in laboratorio e in palestra oltre che in ogni luogo dell'edificio scolastico in maniera corretta, segnalando tempestivamente ogni anomalia al Docente di riferimento o eventualmente ad altro Docente o a personale ausiliario della scuola.

14. Utilizzare ogni strumento nei laboratori o in palestra o in classe senza recare danni, al fine di non ledere i diritti all'apprendimento di altri studenti;
15. Non danneggiare alcuno strumento didattico durante lo svolgimento delle lezioni, in classe, laboratorio, palestra, cortile;
16. Non recare danni di alcun tipo a persone e a suppellettili scolastiche (banchi, sedie, carte geografiche, armadi, quadri, ecc.) o alla struttura scolastica (muri, porte, finestre, piastrelle, sanitari nel bagno, ecc.), e mantenere pulito lo spazio esterno messo a disposizione;
17. Utilizzare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico, tale da fornire sempre un'immagine ispirata all'ordine, alla pulizia, al rispetto del comune senso del pudore;
18. Non esprimersi con linguaggio volgare, sia in classe che al di fuori, e comunque in ogni ambito riconducibile alla comunità scolastica di appartenenza;
19. Non bestemmiare;
20. Non offendere né Docenti, né altri alunni, e mantenere sempre un comportamento ispirato all'autocontrollo e comunque non lesivo della dignità delle altre persone;
21. Segnalare a un Docente o al Dirigente scolastico la presenza di situazioni di pericolosità, o qualsiasi altro fatto che possa compromettere la sicurezza di persone o cose esistenti all'interno dell'edificio scolastico;
22. Recarsi ai servizi solo previa autorizzazione del Docente di riferimento;
23. Non sottrarre materiale scolastico od altro ad alcuno studente o Docente, né manomettere in qualsiasi maniera il libretto personale, il registro di classe e quello personale dei Docenti;
24. Essere responsabili dei propri beni personali: la comunità scolastica non può essere ritenuta responsabile ad alcun titolo di danni a carico di oggetti dell'alunno, di cui si ignora l'autore;
25. Non fumare in qualsiasi luogo, incluso il bagno, dell'edificio scolastico;
26. Non fare uso di sostanze alcoliche o droghe;
27. E' assolutamente vietato lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché portare all'interno dell'edificio scolastico oggetti contundenti o pericolosi e armi di qualsiasi tipo, come previsto dalla legge.

Art. 4- Responsabilità penale dello studente

1. Qualora un alunno commetta un atto che integri gli estremi di un reato, ferma l'applicazione della vigente normativa in ordine all'obbligatorietà della denuncia da parte del Dirigente scolastico, è disposto da quest'ultimo l'allontanamento precauzionale immediato dalla comunità scolastica nel caso in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
2. La durata dell'allontanamento è connessa al permanere della situazione di pericolo e non può essere convertita in altra sanzione.
3. Lo studente è comunque tenuto all'osservanza delle leggi penali vigenti.

Art. 5- Responsabilità disciplinare dello studente

1. Lo studente è responsabile a livello disciplinare di ogni comportamento posto in essere in violazione ai doveri previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Ad ogni violazione di uno dei doveri prescritti dall'art. 3 è prevista una sanzione.

Art. 6- Responsabilità civile dello studente

1. Lo studente, nel caso in cui abbia provocato un danno di qualsiasi natura, è tenuto al risarcimento del danno emergente provocato.
2. Per i danni non imputabili a persone specificamente individuate, che dovessero verificarsi nell'Istituto durante l'orario scolastico, verrà considerata responsabile la classe o il gruppo che utilizzava quell'ambiente.
3. L'ammontare del danno è fissato dal Dirigente, supportato dall'Ufficio Tecnico.
4. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento, l'Istituto, pur garantendo la sorveglianza dei locali nei limiti della normale attività didattica, non ne risponde.

Art. 7- Compiti della comunità scolastica

1. Il personale non docente ha il dovere di segnalare al Dirigente Scolastico fatti che costituiscono violazioni disciplinari commesse dagli alunni; il Dirigente Scolastico ha la facoltà di valutare se dar corso al relativo procedimento disciplinare.
2. Non sono ammesse segnalazioni in forma anonima di violazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento.

3. Il personale Docente ha facoltà di segnalare - verbalmente o mediante nota scritta o annotazione sul registro di classe - al Dirigente scolastico i fatti posti in violazione dell'art. 3 del presente regolamento compiuti da uno o più studenti, anche non appartenenti a classi proprie.
4. Tale annotazione, redatta su modulo o sul registro di classe, deve indicare il cognome dello studente incolpato e può avviare il procedimento disciplinare a carico del medesimo.
5. La decisione in merito all'apertura o meno del procedimento disciplinare è affidata, in via preventiva, al Dirigente Scolastico. Qualora il Dirigente Scolastico ritenga di non promuovere azione disciplinare nei confronti dell'alunno, Egli avrà la facoltà di ammonire verbalmente lo studente, trascrivendo sul registro di classe la parola "ammonito". Ciò costituirà una circostanza aggravante a carico dell'alunno, nel caso in cui continui a mantenere condotte non consentite.
6. E' compito fondamentale della Comunità scolastica finalizzare l'azione educativa alla prevenzione di ogni condotta non corretta da parte degli alunni.
7. A tal fine ogni singolo Docente ha la facoltà di valutare caso per caso gli strumenti più idonei ed opportuni da adottare per evitare allo studente la possibilità di apertura di procedimento disciplinare.

Art. 8- Diritti dello studente

1. Lo studente ha il "diritto allo studio", ed, in particolare, a seguire le lezioni senza essere disturbato da alcuno;
2. Lo studente ha il diritto di essere rispettato come persona;
3. Lo studente ha diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni purché in modo corretto e non violento;
4. E' diritto dello studente essere tempestivamente informato di ogni contestazione di addebito a suo carico dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
5. Per ogni contestazione di addebito, anche non grave, lo studente deve essere ascoltato dal Dirigente scolastico, in via preventiva, al fine di esporre le proprie ragioni o giustificazioni e consentire a quest'ultimo di acquisire elementi sufficienti all'assunzione di decisioni in merito all'archiviazione o all'apertura di un procedimento disciplinare;
6. Avverso i provvedimenti disciplinari, consistenti nella sospensione dalle lezioni, nell'allontanamento dalla scuola fino alla fine dell'anno scolastico, nell'esclusione dallo scrutinio finale e nella non ammissione all'esame di Stato, lo studente ha diritto a proporre reclamo alla Commissione di Garanzia.
7. E' compito fondamentale della Comunità scolastica finalizzare l'azione educativa alla prevenzione di ogni condotta non corretta da parte degli alunni.
8. A tal fine ogni singolo Docente ha la facoltà di valutare caso per caso gli strumenti più idonei ed opportuni da adottare per evitare allo studente la possibilità di apertura di procedimento disciplinare.
9. Avverso i provvedimenti disciplinari, consistenti nella sospensione dalle lezioni, nell'allontanamento dalla scuola fino alla fine dell'anno scolastico, nell'esclusione dallo scrutinio finale e nella non ammissione all'esame di Stato, lo studente ha diritto a proporre reclamo all'Organo di Garanzia.

Art. 9 – Criteri di valutazione dell'addebito contestato

Il Consiglio di classe, in sede disciplinare, ha l'obbligo di tenere in esclusiva considerazione ai fini della decisione:

1. Quanto riferito dal Docente;
2. La rilevanza della violazione commessa e l'intenzionalità o meno del comportamento dell'alunno;
3. L'entità del danno e/o del pericolo, causati dall'alunno a seguito del comportamento tenuto;
4. Le circostanze aggravanti, ovvero i precedenti disciplinari accertati come commessi dall'allievo nel corso dell'anno scolastico frequentato, anche se di natura diversa, l'entità della violazione commessa e la reiterazione della condotta in esame;
5. L'eventuale concorso di più persone (anche estranee all'istituto scolastico);
6. Le circostanze attenuanti, ovvero la lieve entità del fatto commesso, la non volontarietà del comportamento tenuto e l'assenza di condotte analoghe a quella in esame o, anche di natura diversa.

Art. 10 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni sono applicabili allo studente ritenuto colpevole in tutti i casi di violazione dei doveri previsti dall'art. 3 del presente regolamento e sono ispirate al criterio di gradualità e di proporzionalità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, tenuto sempre in considerazione il comportamento pregresso dell'allievo, la gravità del comportamento e le conseguenze che da esso

derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

2. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate direttamente dal Docente di riferimento, dal consiglio di classe, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, senza necessità di apertura di procedimento disciplinare, sono:
 - a. Richiamo verbale;
 - b. Obbligo di recupero di compiti per casa e/o di verifiche in classe, se non svolte;
 - c. Ritiro di materiale non scolastico, da restituire al termine dell'ora di lezione;
 - d. Annotazione verbale con annotazione sul registro di classe;
 - e. Esclusione dalle visite di istruzione o altre attività con obbligo di frequenza;
 - f. Obbligo di ripristino del danno, anche mediante pulizia di luoghi;
 - g. Nota sul registro di classe.
3. E' facoltà di ogni Docente, nell'ambito della propria attività curricolare, individuare altri strumenti (colloquio anche telefonico con la famiglia o altro) più idonei ed opportuni, diretti a favorire un dialogo costruttivo e positivo con lo studente, al fine di prevenire eventuali violazioni.
4. Gli strumenti di cui al comma precedente non possono mai e in nessun caso coincidere con alcuna delle sanzioni applicabili a seguito di procedimento disciplinare.
5. Nel caso in cui il comportamento non corretto dell'allievo sia continuato nel tempo, sebbene configuri una violazione non grave, dà luogo, mediante segnalazione scritta sul registro di classe da parte del Docente di riferimento, ad apertura di procedimento disciplinare a carico dell'alunno.

Art. 11 – Sanzioni per infrazioni

Nel caso in cui si verificano comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale o scritto. Il richiamo verbale o scritto potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione più grave (allontanamento dalla comunità scolastica), qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento (dopo almeno 3 annotazioni sul registro di classe).

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Mancato rispetto dei doveri scolastici; negligenza abituale; assenza ingiustificata; violazioni lievi (continue richieste di uscita,....)	Allontanamento momentaneo e sorvegliato dalla lezione. Annotazione scritta sul registro di classe Allontanamento dalla comunità scolastica per 1 giorno per studio personalizzato e comunicazione alla famiglia, nel caso di reiterazione	Docente Consiglio di Classe D.S.
Elevato numero di ritardi e /o assenze ingiustificate	Annotazione scritta sul registro di classe. Dopo otto ritardi e/o assenze avviso e/o convocazione alla famiglia Nel caso di reiterazione, allontanamento dalla comunità scolastica per 1 giorno	Docente e/o coordinatore Coordinatore di classe D.S. Consiglio di classe
Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico Disturbo durante le lezioni e/o durante il cambio dell'ora e/o durante gli spostamenti all'interno della scuola	Annotazione scritta sul registro di classe Dopo 3 volte (o in casi di episodi gravi) il coordinatore di classe convoca la famiglia Nel caso di reiterazione, allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni	Docenti Coordinatore di classe D.S. Consiglio di classe

<p>Linguaggio e/o gesti offensivi o lesivi della dignità altrui o minacciosi.</p> <p>Il coinvolgimento di soggetti diversamente abili o che comunque si trovino in una situazione di difficoltà costituisce aggravante</p>	<p>Annotazione scritta sul registro di classe</p> <p>Convocazione dei genitori</p> <p>Nel caso di reiterazione, allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni</p>	<p>Docente</p> <p>Coordinatore di classe</p> <p>D.S. Consiglio di classe</p>
<p>Atti di violenza, di bullismo o comunque di offesa della dignità umana.</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 10 giorni.</p> <p>Eventuale segnalazione ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria.</p> <p>Nel caso di reiterazione, o di casi particolarmente gravi allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni</p>	<p>D.S. Consiglio di classe</p>
<p>Usare sistematicamente cellulari, apparecchi audio macchine fotografiche, in generale, apparecchiature non consentite.</p> <p>Utilizzo improprio delle reti telematiche</p>	<p>Annotazione scritta sul registro di classe; Ritiro del cellulare privo di Sim card, l'apparecchio sarà restituito al termine delle lezioni.</p> <p>Nel caso di reiterazione, il cellulare ritirato sarà restituito solo ai genitori.</p> <p>Convocazione dei genitori In casi particolarmente gravi allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni</p>	<p>Docente</p> <p>Coordinatore di classe D.S. Consiglio di classe</p>
<p>Danneggiare con colpa o dolo strumenti o ambienti della scuola, ovvero compiere atti vandalici con danneggiamento di attrezzature didattiche e strumentazione tecnologica, di beni mobili o immobili appartenenti alla scuola, al personale scolastico e ai compagni.</p>	<p>Annotazione sul registro di classe</p> <p>Convocazione famiglia e risarcimento dell'eventuale danno, anche da parte di tutti gli alunni qualora non si riesca ad individuare il responsabile</p> <p>Nel caso di reiterazione, allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni</p>	<p>Docente</p> <p>Coordinatore di classe</p> <p>D.S. Consiglio di classe</p>
<p>Violazione delle norme di sicurezza, creare situazioni pericolose e/o rischiose per sé e per gli altri: rendere pericoloso l'uso delle scale e dell'ascensore, dare spintoni, lanciare oggetti, fare scherzi molesti.</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni.</p> <p>Nel caso di reiterazione, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 10 giorni</p>	<p>D.S. Consiglio di classe</p>
<p>Sottrazione di oggetti e di beni personali appartenenti a studenti o personale scolastico</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni. Riparazione o rimborso del danno</p> <p>Eventuale segnalazione ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria.</p> <p>Nel caso di reiterazione allontanamento dalla comunità scolastica fino a 10 giorni</p>	<p>D.S. Consiglio di classe</p>
<p>Uscita dall'Istituto senza autorizzazione.</p> <p>Introduzione di estranei nell'edificio scolastico</p>	<p>Annotazione scritta sul registro di classe, comunicazione al Dirigente Scolastico ed immediata comunicazione alla famiglia.</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni</p>	<p>Docente</p> <p>D.S.</p>

	Nel caso di reiterazione allontanamento dalla comunità scolastica fino a 7 giorni	Consiglio di classe
Introduzione, spaccio e/o consumo negli spazi scolastici di alcolici o sostanze stupefacenti	Allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 giorni	D.S.
	Eventuale segnalazione ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe
Violazione del divieto di fumo.	Annotazione scritta sul registro di classe e comunicazione al Dirigente Scolastico.	Docente
	Allontanamento dalla comunità scolastica per 1 giorno Nel caso di reiterazione, allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni	D.S. Consiglio di classe

ART. 12- Modalità di erogazione delle sanzioni disciplinari

1. Prima dell'erogazione di una sanzione disciplinare allo studente sarà data la possibilità di esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un docente di classe, anche congiuntamente.
2. A seguito dell'audizione, potrà seguire il rinvio della decisione al Consiglio di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
3. Nei casi previsti, i genitori dello studente devono essere avvisati tramite SMS o Comunicazione telefonica dell'evento accaduto e dell'eventuale necessità di convocare il consiglio di classe.
4. L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile o in occasione del primo consiglio di classe utile.
5. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
6. Nei casi particolarmente gravi (spaccio e/o consumo negli spazi scolastici di sostanze stupefacenti, atti di violenza) potrà essere erogata una sanzione superiore ai 15 giorni.
7. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.
8. Gli alunni che incorrono in sanzioni disciplinari non potranno partecipare a visite guidate e viaggi d'istruzione.

ART. 13 – Riconversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica

1. Quando possibile si convertirà la sanzione in attività a favore della comunità scolastica che consenta la riparazione del danno, favorisca la crescita del senso di responsabilità ed induca lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola. 2- Possono essere modalità di conversione le seguenti attività: riordino del materiale didattico e delle aule, sistemazione delle aule speciali e dei laboratori, attività di ricerca e di approfondimento didattico, attività di volontariato interne alla scuola.
2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, che lo studente sia coinvolto in attività finalizzate a preparare il suo rientro nella comunità scolastica.
3. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

ART. 14 – Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni comminate è ammesso ricorso da parte degli studenti o dei genitori entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola superiore o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. L'organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, due docenti, un rappresentante delle studenti e uno dei genitori eletti dal Consiglio d'Istituto.

4. L'organo interno di Garanzia dura in carica un anno scolastico, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è tenuto a pronunciarsi entro dieci giorni.
5. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altresì altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di assenza o se la controversia oggetto della riunione li riguarda personalmente.
6. L'organo è validamente costituito in presenza di almeno tre membri su quattro.
7. L'organo dura in carica un anno.

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2 marzo 2017.